





LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI
SEZIONE PROVINCIALE DI VARESE



-STATUTO -



ASSOCIAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE
(ONLUS)

Approvato dall'assemblea dei Soci il24/09/2014

STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA – OGGETTO

- Art. 1

È costituita, ai sensi del TITOLO IV dello Statuto Nazionale della "Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT)", approvato con D.M. del 10/07/2013, e della cui approvazione è stata data comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie generale n .185 dell'08/08/2013, l'Associazione non riconosciuta denominata: Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) - Sezione Provinciale di Varese, iscritta al Registro Generale Regionale del Volontariato Sezione della Provincia di Varese (l.r. 22/93) al progressivo n° 592 con D.P.G.R. 51636 del 28/01/1994 nella Sezione Sociale (A). Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 comma 8, del decreto legislativo n° 460/97 – ONLUS - (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale), di diritto. Di seguito indicata con l'abbreviazione "Sezione Provinciale" quale struttura periferica della LILT nazionale.

- Art. 2

- 1.La Sezione Provinciale ha sede in Busto Arsizio P.zza Plebiscito, 1
- 2.Il Consiglio Direttivo Provinciale potrà, con propria deliberazione, fissare, trasferire e variare l'indirizzo della sede e istituire nuove Delegazioni comunali, o metropolitane, uffici secondari e/o strutture tecniche amministrative, nell'ambito territoriale provinciale.

- Art. 3

- 1.L'Associazione ha durata illimitata, fatta salva l'adozione, da parte del Consiglio Direttivo Nazionale della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, dei provvedimenti straordinari disciplinati dallo Statuto Nazionale.

- Art. 4

1. L'Associazione non ha fini di lucro e persegue gli scopi previsti dall'art. 2 dello Statuto Nazionale della LILT
2. Le cariche associative e le prestazioni dei Soci e dei Volontari sono gratuite.
- 3.Nell'ambito del territorio provinciale essa promuove ed attua le attività e le iniziative di cui all'art. 2, dello Statuto Nazionale della Lega Italiana per la lotta contro i Tumori

TITOLO II

CATEGORIA DI SOCI E QUOTA SOCIALE

- Art. 5

1. La Sezione Provinciale è formata dalle seguenti categorie di soci:
 - soci ordinari;
 - soci sostenitori;
 - soci benemeriti;
 - soci onorari.
2. Possono essere soci le Persone fisiche, le Persone giuridiche pubbliche e private, gli enti nonché le Associazioni non riconosciute.
3. La classificazione delle suddette categorie di soci avviene secondo quanto previsto dall'art.3 dello Statuto Nazionale della LILT
4. La Sezione Provinciale, previa adozione di apposito regolamento adottato dal Consiglio Direttivo Provinciale e approvato dalla Sede Centrale, può conferire attestati d'onore e funzioni onorarie ai Soci che si siano contraddistinti per meritoria attività a sostegno dell'Associazione LILT
5. La sezione provinciale è tenuta a comunicare il numero dei soci alla Sede Centrale della LILT.
6. Gli Associati LILT ricevono una tessera conforme al modello approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale, che riporta l'indicazione della Sezione Provinciale di appartenenza.

- Art. 6

1. Ciascun Socio ha diritto di esercitare un solo voto nelle riunioni dell'Organo assembleare.
2. La qualità di Socio è personale, e si perde **automaticamente per:**
 - a) dimissioni;
 - b) mancato pagamento della quota sociale annuale, determinata dal Consiglio direttivo nazionale entro il 31 dicembre di ciascun anno, salvo un diverso termine fissato dalla Sede Centrale;
previa delibera del Consiglio Direttivo Provinciale (CDP), approvata a maggioranza assoluta dei componenti e con voto segreto per:
 - c) indegnità;
 - d) atti contrari all'interesse dell'ente

TITOLO III

ORGANI DELLA SEZIONE PROVINCIALE

- Art. 7

Sono Organi della Sezione Provinciale:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo Provinciale (CDP);

- il Presidente Provinciale;
- il Collegio Provinciale dei Revisori.

- Art. 8

1. L'Assemblea dei Soci, ha i seguenti compiti

- elegge i componenti del Consiglio Direttivo Provinciale e del Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti;
 - delibera le modifiche dell'Atto costitutivo e dello Statuto della Sezione Provinciale , previo parere della Sede Centrale della LILT,
 - Approva il bilancio di esercizio proposto dal Consiglio Direttivo Provinciale (CDP) accompagnato dalla relazione del Collegio Provinciale dei Revisori.
2. E' facoltà delle singole Sezioni provinciali, previo parere della sede centrale, affidare altri compiti all'Assemblea soprattutto in relazione alle normative regionali.

- Art. 9

1. L'Assemblea dei soci si riunisce almeno una volta all'anno.
2. E' convocata dal Presidente provinciale tramite invito affisso nei locali della Sezione Provinciale, pubblicazione sul sito Web o sul notiziario sezionale, oppure su uno o più Organi di stampa a diffusione provinciale ovvero comunicato con qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo (fax, e-mail, sms ecc.) almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione, salvo il maggior termine previsto in caso di elezione degli Organi sociali.
3. Nell'avviso di convocazione deve essere riportato il luogo dove si terrà. la data e l'ora nonché l'ordine del giorno con gli argomenti sui quali l'Assemblea dei Soci è chiamata a deliberare.
4. L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente provinciale quando ne abbiano fatta richiesta scritta e motivata il Collegio provinciale dei Revisori oppure almeno il 30% dei soci.
5. Nel caso del comma precedente qualora il Presidente provinciale non provveda alla convocazione entro 30 giorni, vi provvede un Commissario ad acta nominato dal Presidente nazionale

- Art. 10

1. Hanno diritto ad intervenire alle riunioni dell'Assemblea i Soci iscritti nell'anno in corso
2. Hanno diritto al voto i soci iscritti da almeno tre mesi dalla data delle elezioni.
3. Il Socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio che non sia componente del Consiglio direttivo provinciale o del Collegio provinciale dei revisori, conferendo ad esso apposita delega scritta.
4. Ciascun socio non può avere più di tre deleghe.

- Art. 11

1. L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo Provinciale e in caso di sua assenza o di suo impedimento dal Vice Presidente e in caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età.
2. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e qualora lo ritenga necessario, anche due Scrutatori.
3. Compete al Presidente dirigere il dibattito assembleare e scegliere il sistema di votazione, nonché accertare il diritto di intervento dei Soci.
4. Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto, a cura del Segretario, apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario medesimo è tenuto in consegna dal Segretario medesimo.
5. Nelle Assemblee straordinarie il verbale sarà redatto secondo la natura giuridica della Sezione Provinciale.

- Art. 12

1. In prima convocazione l'Assemblea dei soci è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati
2. Nelle Assemblee convocate per l'elezione degli organi sociali, o per le modifiche all'Atto Costitutivo o allo Statuto, la seconda convocazione si intende automaticamente fissata per la stessa ora del giorno successivo.
3. In seconda convocazione l'Assemblea, , è validamente costituita qualunque sia il numero degli Associati intervenuti.
4. L'Assemblea, delibera a maggioranza dei votanti.

- Art. 13

1. I componenti del Consiglio Direttivo Provinciale (CDP) e del Collegio Provinciale dei Revisori sono eletti dall'Assemblea dei Soci.
2. Un regolamento esecutivo, deliberato dal Consiglio Direttivo Provinciale (CDP), sulla base di uno schema tipo formalizzato dalla Sede Centrale da adottarsi almeno tre mesi prima della scadenza degli organi sezionali, stabilisce procedure e modalità delle operazioni elettorali prevedendo, altresì, l'incompatibilità per i parenti o gli affini entro il quarto grado di ricoprire contestualmente le cariche sociali presenti di cui al presente regolamento.
3. Le elezioni sono indette dal Consiglio Direttivo Provinciale (CDP) uscente almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato.
4. La Sezione Provinciale, nella costituzione dei propri organi sociali favorisce l'attuazione del principio di pari opportunità tra uomini e donne.

- Art. 14

1. La Sezione Provinciale è amministrata dal Consiglio Direttivo Provinciale (CDP), composto da cinque Componenti.
2. Possono essere eletti Componenti del Consiglio Direttivo Provinciale (CDP) i Soci iscritti da almeno 12 mesi dalla data delle elezioni.

3. I componenti del CDP durano in carica cinque anni e sono rieleggibili per un altro mandato

- Art. 15

1. Il CDP elegge il Presidente e il Vice Presidente.

2. Il CDP, su proposta del Presidente, può, comunque, delegare ad uno o più dei suoi Componenti, determinati compiti esecutivi inerenti iniziative o programmi della Sezione.

- Art. 16

1. Il CDP è convocato in seduta ordinaria almeno due volte l'anno e in seduta straordinaria ogni volta che il Presidente Provinciale o la maggioranza del Consiglio lo ritenga opportuno come previsto dall'art.20 dello Statuto nazionale.

2. Il CDP è validamente costituito quando è presente la metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

3. Salvo diverse normative nazionali o regionali, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente Provinciale.

4. Il Consiglio Direttivo Provinciale è presieduto dal Presidente ed, in caso di sua assenza o di suo impedimento dal Vice Presidente.

5. In assenza o impedimento di entrambi il Consiglio Direttivo Provinciale è presieduto dal Consigliere più anziano di età.

6. Di ciascuna riunione viene redatto, su apposito registro il relativo verbale numerato progressivamente che viene sottoscritto dal Presidente Provinciale e dal Segretario.

- Art. 17

1. Il Consiglio Direttivo Provinciale (CDP) è convocato dal Presidente e, in sua assenza o di suo impedimento, dal Vice Presidente, mediante avviso scritto inviato a mano o per posta, a mezzo telefax o posta elettronica o qualsiasi altro mezzo idoneo che ne garantisca l'avvenuta ricezione (es. sms, mms, ecc.) a tutti i Componenti del Consiglio stesso almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

3. In caso di urgenza la convocazione può essere ridotta a due giorni per mezzo di posta elettronica.

3. La presenza di tutti i Consiglieri sana qualsiasi irregolarità formale della convocazione.

- Art. 18

1. Qualora venga a cessare dalla carica un Consigliere, il CDP provvede alla sostituzione nominando, tra i non Eletti, il più votato. Se la maggioranza dei Componenti Eletti del Consiglio Direttivo Provinciale (CDP) cessa dalla carica, si dovrà procedere al rinnovo dell'intero organo

- Art. 19

1. Il Consiglio Direttivo Provinciale (CDP) è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione utili o necessari per il raggiungimento degli scopi sociali statutari.
2. A tal fine:
 - a) attua, secondo le direttive del CDN, le finalità istituzionali e provvede alla raccolta dei fondi delle iscrizioni di Soci;
 - b) assume iniziative nell'ambito della propria circoscrizione territoriale, in conformità con gli scopi previsti dall'art. 2 dello Statuto nazionale.
 - c) approva il bilancio di esercizio d'intesa con il collegio dei revisori.
3. Il Presidente provinciale invia alla Sede Centrale il bilancio di esercizio approvato dal Consiglio Direttivo Provinciale (CDP) e dal Collegio Provinciale dei Revisori entro il 28 febbraio dell'anno successivo, e il bilancio preventivo, con allegato il programma di attività, entro il 30 settembre dell'anno precedente pena i consequenziali provvedimenti adottabili dalla sede centrale

- Art. 20

1. Il Presidente Provinciale, che è anche Presidente dell'Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo provinciale, è eletto dal Consiglio Direttivo Provinciale (CDP) tra i propri Componenti, dura in carica cinque anni e può essere rieletto per un altro mandato.
2. Il Presidente provinciale ha la rappresentanza legale della Sezione Provinciale e può compiere tutti gli atti non espressamente riservati alla competenza di altri Organi nonché delegare singoli compiti al Vice Presidente o ad altri Componenti del Consiglio direttivo provinciale.
3. In assenza del Presidente i suoi poteri sono esercitati dal vice Presidente

- Art. 21

1. Il Collegio Provinciale dei Revisori è costituito da tre componenti, eletti dall'Assemblea dei soci unitamente ai Componenti del CDP.
2. Il Collegio provinciale dei revisori elegge nel proprio seno il Presidente.
3. Il Collegio provinciale dei revisori predispone le relazioni sui bilanci preventivi e consuntivi e viene invitato alle riunioni del CDP.
4. Le riunioni del collegio sono valide con la presenza di almeno due dei suoi componenti.
5. Le decisioni sono assunte con il voto favorevole di almeno due componenti.
6. I revisori sono scelti secondo quanto previsto al comma 1 dell'art. 22 dello statuto nazionale.
7. Il Collegio provinciale dei revisori dura in carica per lo stesso periodo del CDP e i suoi componenti possono essere riconfermati per un solo mandato.

TITOLO IV

PATRIMONIO - GESTIONE FINANZIARIA

- Art. 22

La Sezione Provinciale provvede agli scopi statutari:

- a) con le rendite del proprio patrimonio mobiliare e immobiliare;
- b) con le quote associative versate dai soci;
- c) con i proventi delle proprie attività;
- d) con oblazioni di Enti e Privati, donazioni e lasciti testamentari nonché rimborsi derivanti da convenzioni e contributi di organismi locali e convenzioni di cui sia a conoscenza la sede Centrale.
- e) con eventuali contributi dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali e della Sede Centrale della LILT.

- Art. 23

1. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
2. Per ogni esercizio finanziario devono essere compilati il bilancio di esercizio con annesso lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa, e il bilancio preventivo con il programma di attività che dovranno essere comunicati preventivamente al Collegio Provinciale dei Revisori per le proprie determinazioni ed eventuali osservazioni.

- Art. 24

1. L'Associazione ha patrimonio proprio, distinto da quello della LILT Nazionale, opera in completa autonomia contabile, amministrativa e gestionale e risponde con il proprio patrimonio di tutte le obbligazioni inerenti i rapporti da essa instaurate.
2. Versa alla Sede Centrale il contributo annuale determinato dal CDN.
3. La Sezione Provinciale contribuisce, in rapporto ai propri mezzi, alla realizzazione di singoli programmi di rilevanza nazionale e regionale, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Sede Centrale.

TITOLO V

DECADENZA DEGLI ORGANI SEZIONALI

- Art. 25

1. Qualora il CDN in attuazione di quanto disposto dall'art.7, comma 2, lett.p), dello Statuto nazionale della LILT, nomini un Commissario straordinario della Sezione provinciale, decadono di diritto tutti gli organi sociali, ad eccezione del Collegio provinciale dei revisori.
2. Tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione spettano al Commissario Straordinario che, entro il termine massimo di sei mesi, prorogabile con debita motivazione, di altri sei, deve provvedere all'indizione delle elezioni ed all'insediamento del nuovo CDP

3. Nel caso in cui il CDN deliberi lo scioglimento della Sezione provinciale viene sciolta di diritto anche l'Associazione e alla sua liquidazione provvede un Commissario nominato dal CDN, con devoluzione di ogni bene ad altre Sezioni Provinciali della LILT operanti nella Regione ovvero alla Sede Centrale della LILT, come previsto dall'articolo 24 dello Statuto Nazionale.